

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 783}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOFFARDI INES, CAVIGLIASSO PAOLA, BURO MARIA
LUIGIA, CASADEI AMELIA, LUSSIGNOLI, FORNI, CITA-
RISTI, CARUSO IGNAZIO, BROCCA, CARLOTTO, CITTERIO,
CASATI, BELCI, CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA
LUISA, QUARENGHI VITTORIA, BELUSSI ERNESTA,
CAPPELLI, MASTELLA, QUIETI, TEDESCHI, MANCINI
VINCENZO, PISICCHIO, PEZZATI**

Presentata il 17 novembre 1976

Rifinanziamento e modifica della legge n. 1044
riguardante gli asili-nido

ONOREVOLI COLLEGHI! — I finanziamenti di cui alla legge n. 1044 del 1971, concernente il piano quinquennale per la costruzione di asili-nido comunali, sono terminati con l'esercizio finanziario 1976. Si pone, quindi, il problema di provvedere con legge a che la voce « asili-nido » non sia assente dal bilancio dello Stato relativo al 1977.

A tal fine mira la presente proposta di legge che va inserita nel quadro delle scelte di fondo costantemente portate avanti dalla Democrazia cristiana, in particolare dal Movimento femminile.

I parlamentari della Democrazia cristiana sono, infatti, convinti che l'asilo-nido non rappresenti certo, anche in termini di costo, l'unica e più costruttiva risposta che la società può e deve dare ai problemi dell'assistenza dei bambini da 0 a 3 anni, ma sono consapevoli che tale servizio, se

inserito nel quadro più completo di una politica per l'infanzia e di un costante miglioramento della tutela della lavoratrice madre, possa svolgere in alcune situazioni un ruolo positivo, purché concepito e realizzato in costante e continuo contatto con la famiglia, cui compete il compito primario della cura e dell'educazione dei propri bambini.

Il finanziamento previsto dalla proposta di legge, che tiene conto della levitazione dei costi, e di conseguenza è notevolmente aumentato rispetto ai livelli previsti dalla legge n. 1044, si limita agli esercizi finanziari 1977-78: copre cioè lo spazio di un biennio nel quale si svilupperanno, di certo, linee più ampie di politica per la prima infanzia, all'interno delle quali il problema degli asili-nido potrà essere utilmente inserito.

Al fine di eliminare una rigidità e di conseguenza una difficoltà che ha impedito a molte regioni ed amministrazioni comunali di operare proficuamente, si propone, inoltre, di sopprimere la determinazione *a priori* del contributo per la costruzione e di quello per la gestione attualmente previsti rispettivamente in 40 milioni *una tantum* ed in 20 milioni annui. Saranno le regioni le quali, tenendo conto dell'andamento anche locale dei costi, stabiliranno ogni triennio i livelli minimi e massimi dei contributi per l'impianto e per la gestione.

Al fine di migliorare sempre più la preparazione professionale del personale ad-

detto agli asili-nido, l'articolo 4 della proposta prevede che la regione organizzi o finanzi apposti corsi nei quali sia particolarmente approfondita la problematica relativa all'assistenza psico-pedagogica, sanitaria e sociale del bambino, stabilendo che, qualora la regione decida di affidare tale compito ad enti o associazioni, sia data la preferenza a quelli aventi finalità socio-educative: ciò per la loro maggiore idoneità a svolgere compiti di formazione di personale che è necessario sia fornito di alta e specifica qualificazione dovendo poi assolvere al delicatissimo ed impegnativo compito di curare bambini da 0 a 3 anni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, è sostituito dal seguente:

« La Regione distribuisce annualmente i fondi per gli asili nido sulla base del piano elaborato ai sensi dell'articolo 5.

I contributi possono essere destinati alle spese di costruzione, riattamento, impianto ed arredamento o alle spese annualmente necessarie per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili-nido.

Le somme impiegate in contributi alle spese di gestione, funzionamento e manutenzione vengono erogate con preferenza a quegli asili-nido per i quali è stato erogato il contributo relativo alla costruzione, al riattamento, all'impianto o all'arredamento, nonché a quelli gestiti dagli enti locali.

Non possono essere erogati contributi per costruzione, riattamento, impianto ed arredamento degli asili se non siano state soddisfatte le richieste per contributi attinenti alla gestione, al funzionamento e alla manutenzione.

I livelli minimi e massimi dei contributi vengono stabiliti ogni triennio dalle Regioni ».

ART. 2.

Per la preparazione del personale previsto dall'articolo 6, n. 3 della legge n. 1044 del 1971, la Regione organizza direttamente

o finanzia appositi corsi nei quali sia particolarmente approfondita la problematica relativa all'assistenza psico-pedagogica, sanitaria e sociale del bambino.

Nel caso di finanziamento dei corsi da parte della Regione, va data la preferenza alle domande avanzate da enti ed associazioni con finalità socio-educative.

ART. 3.

Il contributo a carico dello Stato è previsto in ragione di 30 miliardi per l'esercizio finanziario 1977 e 30 miliardi per l'esercizio finanziario 1978.

ART. 4.

All'onere di 30 miliardi relativo all'esercizio finanziario 1977 si provvede con riduzione per corrispondente importo dal fondo di cui al capitolo 3523 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il corrispondente esercizio finanziario.